



Comune di Modena
Settore Economia, Sviluppo e
Progetto Europa
Servizio Attività Economiche
e Commercio
Via Santi, 40

Data 22/12/2003

Prot. n. 172028/2003

Oggetto: Orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Il Sindaco

Vista la legge Regionale n.14 del 26.7.2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

Visto l’art.186 del Regolamento T.U.L.P.S.;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale n. 21 del 28.04.1994;

Visto l’art. 15 della citata legge regionale 14/2003;

Sentite le Organizzazioni del Commercio, del Turismo e dei Servizi, le Associazioni dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali;

Viste le caratteristiche del territorio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla fissazione di fasce orarie di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone;

dispone

a) il rispetto del seguente orario minimo giornaliero di attività:

4 ore comprese nella fascia oraria massima, di seguito indicata:

Centro Storico: (così come individuato nel P.R.G. vigente) e restante territorio comunale (salvo le eccezioni sotto indicate):

dalle ore 5,00 alle ore 1,00

venerdì e prefestivi dalle ore 5,00 alle ore 2,00

- Assi Viari tangenziali (Pirandello, Carducci, Pasternak, Quasimodo, Neruda, Mistral, Nuova Estense):

gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti ad esclusione di esercizi insediati in edifici dove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo i quali devono rispettare la seguente fascia oraria

dalle ore 5,00 alle ore 1,00

venerdì e prefestivi dalle ore 5,00 alle ore 2,00

- Zone prevalentemente industriali (così come definite nel Piano vigente di zonizzazione acustica)

gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti ad esclusione di esercizi insediati in edifici dove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo i quali devono rispettare la seguente fascia oraria

dalle ore 5,00 alle ore 1,00

venerdì e prefestivi dalle ore 5,00 alle ore 2,00

b) Gli esercizi autorizzati alla somministrazione all'esterno in area privata o pubblica devono cessare la somministrazione alle ore 24,00 con conseguente sgombero dell'area entro tale orario; il venerdì e i prefestivi possono cessare la somministrazione con conseguente sgombero dell'area alle ore 2,00; gli esercizi posti sugli assi viari tangenziali e nelle zone prevalentemente industriali, così come sopra definite, possono effettuare gli orari dell'attività svolta all'interno;

c) In caso di iniziative di grande richiamo promosse dall'Amministrazione Comunale o da altri enti potranno essere adottati appositi provvedimenti di deroga al normale orario di attività per gli esercizi di somministrazione collocati nell'area interessata dalle iniziative;

d) Gli esercizi di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. E.R. 14/2003, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad altre attività (es. sale da ballo, sale da gioco, cinema, teatri, mense ecc. ed esercizi similari), devono osservare orari di attività corrispondenti a quelle dei locali in cui sono inseriti;

e) E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario comunicato;

f) Con la chiusura fisica dell'esercizio all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale;

g) Eventuali deroghe alle fasce orarie suindicate devono essere richieste al Settore Economia e Sviluppo e saranno oggetto di specifico esame. Alla domanda potrà essere allegato alternativamente

- la valutazione di impatto acustico dell'attività redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore in corrispondenza della residenza limitrofa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'esercizio è collocato in immobile dove è presente, oltre al pubblico esercizio, unicamente la residenza del medesimo;

- verbale di assemblea condominiale sottoscritto ove si attesti l'assenso alla protrazione di orario dell'esercizio collocato nel condominio; in questo caso la deroga sarà data comunque per un periodo temporale limitato, soggetta ad eventuale rinnovo;

h) Gli esercizi potranno derogare al normale orario di attività nella notte del 24 e 31 dicembre;

i) Sono ritenute valide le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, salvo eventuali sopravvenute comprovate incompatibilità con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico;

l) In caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, può essere imposto il rispetto di un orario inferiore a quello massimo;

m) Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

n) Gli esercenti devono comunicare preventivamente, tramite raccomandata A.R., telefax o deposito presso il Settore Economia e Sviluppo l'orario prescelto al comune nell'ambito della fascia oraria consentita;

o) Ogni variazione deve essere comunicata al Comune, secondo le modalità stabilite al punto precedente, con un anticipo di 3 giorni;

p) La chiusura temporanea deve essere comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, deve essere comunicata anche al Comune, fatta salva l'osservanza di quanto stabilito per la chiusura feriale nei mesi di luglio e agosto, così come indicato al punto o);

q) Gli esercenti sono tenuti a comunicare il periodo di ferie relativo ai mesi di luglio e agosto, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, anche in base all'esito della valutazione della copertura del servizio in base ai periodi di ferie comunicati, programmi di aperture per turno degli esercizi;

r) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, in caso di violazione di quanto stabilito al punto o), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00; per le altre violazioni alla presente disposizione si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 14/2003;

s) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale n. 21 del 28.04.1994 "Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

t) il presente atto prevede un periodo di applicazione sperimentale minimo di 6 mesi, a far tempo dalla sua entrata in vigore; al termine di tale periodo l'atto potrà essere oggetto di revisione, secondo l'esito della sperimentazione e previa consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali interessate.

Il Sindaco